

**CORTE COSTITUZIONALE:****LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA N. 250/2017 SULLA LEGITTIMITÀ DELLA NORMA CHE RICONOSCE LA “MINI-PEREQUAZIONE”****APPROFONDIMENTO**

È stata pubblicata in G.U. n. 49 del 6 dicembre u.s. la sentenza n. 250/2017 della Corte Costituzionale in merito alla perequazione delle pensioni.

A seguito dell'udienza pubblica avvenuta lo scorso 24 ottobre la Corte si era già espressa anticipando il dispositivo. Nella sentenza si apprendono le motivazioni in virtù delle quali sono state ritenute infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate verso il decreto legge n. 65 del 2015; la Corte ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nel merito i giudici Costituzionali ritengono che il legislatore, con l'intenzione di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, con il decreto legge n. 65 del 2015 abbia operato *“un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nella materia”*, in particolare ritengono che abbia introdotto una disciplina della perequazione, per gli anni 2012 - 2013, nuova e diversa rispetto a quella dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015.

La diversità si sostanzia nel fatto che il D.L. n. 65 del 2015 riconosce la perequazione in misura percentuale decrescente ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il minimo INPS e fino a sei volte, in precedenza esclusi dalla norma.

Per i giudici della Corte, inoltre, il comma 25 bis regola il cosiddetto trascinamento ovvero *“il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dal comma 25 per gli anni 2012 - 2013, ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi”*.

Per tanto, a parere dei giudici, non vi è una mera riproduzione della normativa dichiarata incostituzionale ma piuttosto vi sono significative novità normative rispetto il precedente regime.

I giudici, inoltre, ritengono che il legislatore, con il DL 201 del 2011, aveva fatto un cattivo uso della discrezionalità a lui spettante poiché nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto dei propri trattamenti, con le esigenze finanziarie dello Stato, aveva irragionevolmente sacrificato l'interesse dei primi, in particolare dei titolari dei trattamenti previdenziali modesti, in nome di esigenze finanziarie non illustrate.

La sentenza n. 70 del 2015, quindi, demandava al legislatore un intervento che, eliminando questo vizio, operasse un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti nel rispetto dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

L'art. 1 comma 1 del D.L. n. 65 del 2015 ha introdotto, per i giudici, una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione compatibilmente con le risorse disponibili.

Per la Corte, inoltre, la nuova disciplina non poteva che produrre effetti retroattivi purché circoscritti agli anni 2012 - 2013, cui faceva riferimento la disposizione annullata. Questo effetto retroattivo per la Corte è coerente con la finalità di una norma che dando attuazione ad una sentenza di Corte Costituzionale *“si prefiggeva di sostituire per il biennio 2012 - 2013 la disciplina della perequazione, secondo diverse modalità, espressive di un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti”*.

La Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione dell'affidamento, da parte dei titolari dei trattamenti pensionistici, nell'applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70 del 2015; quest'ultima, infatti, lasciava intravedere un'imminente intervento del legislatore che disciplinasse di nuovo la perequazione per gli anni 2012 - 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti.

In particolare, i giudici richiamano la giurisprudenza della stessa Corte in virtù della quale una situazione giuridica, per dar luogo ad un affidamento, deve essere protratta per un periodo sufficientemente lungo; nel caso di specie il D.L. n. 65 del 2015 è entrato in vigore il 21 maggio 2015 a distanza di soli 21 giorni dal deposito della sentenza n. 70 del 2015 avvenuto il 30 aprile dello stesso anno.

Per i giudici della Corte è sussistente il requisito della proporzionalità poiché *“l'entità dell'onere in capo ai pensionati deve essere valutata tenendo conto del trattamento complessivo ad essi spettante, non riguardo alla sola perequazione automatica, sottratta per intero ai pensionati titolari di trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013”*. Ciò che rileva nella giurisprudenza della Corte è la sostanza del diritto alla pensione, l'esistenza o l'assenza di un onere esorbitante in capo all'interessato, in definitiva la valutazione se vi sia o meno il sacrificio del diritto fondamentale alla pensione.

Alla luce di tale orientamento la Corte ritiene che il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente trascinarsi dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dai denunciati commi 25 e 25bis.

Tali disposizioni incidono su una limitata percentuale dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti.

Per la Corte, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici costituisce uno strumento tecnico teso a salvaguardare le pensioni dall'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, anche dopo il collocamento a riposo. Essa si prefigge di assicurare il rispetto nel tempo dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza.

Il legislatore, per i giudici, deve quindi bilanciare l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali con le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato. In questo bilanciamento, il legislatore non può *«eludere il limite della ragionevolezza»*.

Ed è tale limite che la Corte, nella sentenza n. 70 del 2015, ha ritenuto valicato dal previgente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che aveva sacrificato l'interesse dei pensionati, *«in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti»*, a vedere salvaguardato il proprio potere di acquisto in nome di contrapposte esigenze finanziarie di risparmio di spesa *«non illustrate in dettaglio»*.

Per la Corte, i commi 25 e 25-bis sono il frutto di scelte non irragionevoli del legislatore, lo scopo dell'intervento è di *«dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale»*.

Per i giudici, le disposizioni citate trovano dettagliata illustrazione nella «Relazione», nella «Relazione tecnica» e nella «Verifica delle quantificazioni» relative al disegno di legge di conversione del decreto Salva -Italia. In tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano l'impostazione seguita dal legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee.

Per la Corte, dai commi 25 e 25-bis emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità. Nell'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici tali esigenze sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti. L'osservanza di tali principi, per i giudici, trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS. Sempre per i giudici, il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi.

Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, la Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato». Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione.

I giudici osservano che il blocco della perequazione stabilito per due anni dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis, diversamente da quello (di pari durata) previsto dal previgente comma 25 del d.l. n. 201 del 2011, non incide su trattamenti previdenziali «modesti» – elemento cui la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, aveva attribuito specifico rilievo – ma soltanto su trattamenti pensionistici di importo medio-alto, quali sono da considerare quelli di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS.

Tali trattamenti, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012.

I giudici escludono, quindi, che il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, previsto, per gli anni 2012 e 2013, dai denunciati commi 25, lettera e), e 25-bis, possa pregiudicare l'adeguatezza degli stessi, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita.

Per la Corte, né tale valutazione è inficiata dal fatto che il censurato blocco della perequazione non prevede alcuna forma di recupero e produce i propri effetti, negativi per i pensionati, anche sulla perequazione per gli anni successivi. La mancanza di forme di recupero e l'effetto di cosiddetto "trascinamento" costituiscono, per i giudici, in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario, conseguenze delle misure di blocco della perequazione delle pensioni.

Osservano i giudici che la norma censurata riconosce la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS, in misura decrescente all'aumentare dei trattamenti.

Il riconoscimento della perequazione in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo complessivo di tali trattamenti è stato ritenuto dai giudici *«parametrato sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza»*.

La Corte ritiene che *“ribadita la discrezionalità che spetta al legislatore nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla difesa del potere d'acquisto dei propri trattamenti con le esigenze finanziarie dello Stato, le misure percentualmente decrescenti della perequazione riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, a trattamenti pensionistici medi (ovvero quelli superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il «nucleo essenziale» della tutela previdenziale, non sono irragionevoli. Esse, infatti, non sono tali da poter concretamente pregiudicare l'adeguatezza dei trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita”*.

Ritengono i giudici che né a diversa valutazione può condurre il mero fatto che, a norma del denunciato comma 25-bis, gli incrementi perequativi attribuiti per gli anni 2012 e 2013 siano riconosciuti, ai fini della determinazione delle basi di calcolo per il computo della perequazione a decorrere dal 2014, nelle limitate percentuali indicate dallo stesso comma. Sempre per i giudici, deve altresì escludersi che i denunciati commi 25 e 25-bis violino il principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost.

I giudici della Corte statuiscono la non irragionevolezza del bilanciamento operato dai commi 25 e 25-bis tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato. Inoltre, sempre per i giudici, tali disposizioni rispettano il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La Corte, in conclusione, statuisce che nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione, si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici. L'individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni censurate.

Queste le argomentazioni principali concernenti la sentenza n. 250 del 2017.

UFFICIO LEGALE FNP-CISL